



IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 32, il quale prevede quanto segue: *“L’Università può istituire Centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di Dipartimenti, delle Sezioni di Ricerca costituite all’interno degli stessi e di gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture dell’ateneo. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.”*;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e il Controllo emanato con Decreto Rettoriale n. 16103 del 20 febbraio 2012 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei Centri di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettoriale n. 17890 del 25 luglio 2017 e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico del 14 dicembre 2022;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2022

DECRETA

Il Regolamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei Centri di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

Il Rettore
Prof. Gian Battista Canova



Firmato digitalmente da
Gian Battista Canova
Università IULM



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

Art. 1 – Finalità

1. Ai sensi dell'art 34 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, l'Università può istituire Centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca dipartimentale e di Ateneo costituite all'interno degli stessi e di gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture dell'Ateneo. Il Centro di ricerca può anche essere denominato "Osservatorio" seguito dalla specifica di riferimento.
2. I Centri di ricerca possono svolgere:
 - a) attività di ricerca nei campi di interesse generale dell'Università, sia attraverso la ricerca di base, sia per conto terzi o attraverso la partecipazione a bandi competitivi;
 - b) attività di formazione e consulenza per enti esterni;
 - c) attività di aggiornamento e convegni di studio o seminari nazionali e internazionali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e associazioni scientifiche con interessi convergenti.

Art. 2 – Istituzione e funzionamento

1. La proposta di istituzione di un Centro di ricerca è attivata a seguito di iniziativa di uno o più docenti afferenti a un Dipartimento.
2. La proposta deve indicare la denominazione della struttura, gli obiettivi scientifici e le finalità che il Centro si propone di perseguire, i metodi e gli strumenti della ricerca che troveranno applicazione. La proposta deve inoltre contenere l'indicazione del Direttore e del Comitato Scientifico, ove previsto.
3. La proposta di istituzione di un Centro di ricerca deve essere presentata al Consiglio di Dipartimento di afferenza e, a seguito di parere favorevole di quest'ultimo, deve essere successivamente trasmessa al Rettore alla Ricerca che provvederà all'inoltro al Senato Accademico per la sua valutazione.
4. Nel caso in cui il Centro di ricerca abbia inizio a seguito di iniziativa fra più Dipartimenti, la proposta di istituzione deve essere approvata dai rispettivi Consigli di Dipartimento. Rimane in capo ai docenti proponenti la responsabilità di individuare il Direttore.
5. I Centri di ricerca possono essere istituiti a seguito di iniziativa del Senato Accademico, anche con carattere interdipartimentale.
6. I Centri di ricerca, come previsto dall'art. 34, comma 2 dello Statuto di Autonomia dell'Università IULM, sono istituiti con Decreto del Rettore sentito il Senato Accademico.
7. Nei dodici mesi successivi all'istituzione, il Centro di ricerca svolgerà un periodo di sperimentazione al termine del quale il Direttore della struttura produrrà una relazione con i risultati conseguiti sul piano della produttività scientifica e sugli eventuali risultati economici. Tale relazione sarà sottoposta alla valutazione e approvazione del Senato Accademico.
8. In caso di approvazione da parte del Senato Accademico la relazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale, in caso di parere favorevole, assegna al Centro di ricerca un budget annuale per le spese di funzionamento.

Art. 3 – Organi di funzionamento

1. Sono organi del Centro di ricerca:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato Scientifico, ove previsto, composto oltre che dal Direttore da almeno tre professori o ricercatori dell'Università IULM o appartenenti ad altre università italiane o straniere o a enti di ricerca nazionali o internazionali.
2. Al Centro di ricerca possono afferire:
 - a) professori di I e II fascia e ricercatori della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
 - b) professori a contratto dell'Università IULM, previo consenso del Direttore del Dipartimento di afferenza;



- c) assegnisti di ricerca dell'Università IULM, previo consenso del Direttore del Dipartimento di afferenza;
- d) dottorandi di ricerca IULM previo consenso della Scuola Dottorale;
- e) professori e ricercatori di altre Università italiane o straniere ed enti di ricerca italiani e stranieri;
- f) professionisti ed esperti di chiara fama negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Art. 4 – Il Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione del Centro ed è responsabile del suo funzionamento. Ha responsabilità amministrativa e finanziaria ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. Può essere nominato Direttore del Centro un docente di ruolo, un professionista o un esperto di chiara fama negli ambiti scientifici di interesse del Centro, purché supportato da almeno un docente incardinato nei ruoli dell'Ateneo.
Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Comitato Scientifico, ove previsto;
 - b) all'inizio di ogni anno solare sottopone dapprima al Rettore alla Ricerca e successivamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione il programma annuale delle attività del Centro, unitamente ai risultati scientifici ed economici conseguiti nell'esercizio precedente e pianificati per l'anno in corso, per le opportune valutazioni;
 - c) ripartisce programmaticamente le risorse economiche derivanti da assegnazioni esterne (es. attività in conto terzi o ricerca competitiva) o messe a disposizione dall'Università;
 - d) nel caso lo ritenga necessario, può nominare un vice Direttore;
 - e) propone modifiche della composizione del Comitato Scientifico, ove previsto, sottoponendole alla valutazione e approvazione del Direttore di Dipartimento e del Rettore alla Ricerca.

Art. 5 – Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, ove previsto, si riunisce su convocazione del Direttore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Il Comitato, ove previsto, svolge le seguenti funzioni:
 - a) approva la relazione annuale presentata dal Direttore da trasmettere agli Organi di Governo dell'Università;
 - b) delibera in merito alle nuove iniziative proposte dal Direttore;
 - c) formula pareri e proposte in merito all'attività del Centro.

Art. 6 – Risorse finanziarie e logistiche

1. Per lo svolgimento della loro attività i Centri di ricerca dispongono di locali e attrezzature idonee secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) dotazione finanziaria ordinaria di funzionamento, determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eventuale dotazione finanziaria straordinaria per la realizzazione di programmi speciali di sviluppo approvati dal Senato Accademico e deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) fondi erogati dal MUR, CNR e da altri enti e istituzioni nazionali o locali, pubblici e privati;
 - c) finanziamenti concessi dall'Unione Europea e da altri organismi internazionali;
 - d) entrate provenienti da prestazioni per conto terzi, contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con imprese, per attività di ricerca e consulenza;
 - e) ulteriori contributi derivanti da atti di liberalità corrisposti da soggetti esterni all'Università, pubblici o privati;
 - f) royalties erogate da soggetti finanziatori della ricerca.
2. La gestione amministrativo-contabile dei Centri è disciplinata dalle disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo.
3. L'Amministrazione dell'Università dà corso a pagamenti di compensi, fatture e note di spesa solo se i relativi documenti giustificativi indicano il centro di costo, il numero di conto e sono autorizzati dal Direttore del Centro.



4. Nel caso in cui una o più attività del Centro di ricerca siano finanziate con fondi esterni, l'Università tratterà una contribuzione pari a quanto stabilito dalle deliberazioni assunte dagli Organi di Governo.

Art. 7 – Borse di studio/Assegni di ricerca

1. Non è consentito l'utilizzo del contributo ordinario di funzionamento per l'istituzione di borse di studio e assegni di ricerca.

Art. 8 – Durata e disattivazione

1. Superato il periodo di sperimentazione di 12 mesi, di cui al precedente art. 2, comma 6, la durata del Centro di ricerca è a tempo indeterminato.
2. Durante il periodo di attività del Centro di ricerca, qualora vengano meno i presupposti scientifici o le risorse umane ed economiche o si rilevi comunque, per altri motivi, l'impossibilità del funzionamento dello stesso, il Centro è disattivato con Decreto Rettorale, a seguito di delibera del Senato Accademico sentito il Prorettore alla Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università potrà destinare l'eventuale patrimonio residuo ad attività di ricerca affini.
3. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 4, è obbligatoria la presentazione di un programma annuale da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni, pena la disattivazione del Centro di ricerca. In occasione della valutazione annuale il Senato Accademico, ove ne rinvenga l'opportunità, può disporre la sostituzione del Direttore del Centro.

Art 9 – Disposizioni finali e transitorie

1. I Centri di ricerca non istituiti con Decreto del Rettore e attualmente in fase di sperimentazione per un periodo di dodici mesi di attività, ai fini della loro istituzione saranno sottoposti a valutazione secondo quanto previsto dall'art. 2.